

RELAZIONE TECNICA

Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile)

L'articolo 1 al **comma 1** proroga, fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre 31 dicembre 2021, il lavoro agile "semplificato nelle pubbliche amministrazioni, eliminando la percentuale minima del 50%, prevista per ogni Amministrazione, del personale in lavoro agile. Le medesime disposizioni si applicano, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID - 19. Il **comma 2** riduce, dal 60 al 15 per cento, la quota dei dipendenti che possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile in base al POLA e riduce, dal 30 al 15 per cento, la quota dei dipendenti che possono comunque avvalersi della predetta prestazione, in caso di mancata adozione del POLA. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2 (Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità, nonché di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio)

Al **comma 1** si proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 la validità di documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020.

Il **comma 2, lettera a)** prevede la proroga fino al 31 luglio 2021 del termine di validità dei permessi di soggiorno e dei titoli di cui all'articolo 103, commi 2-*quater* e 2-*quinqüies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza fino alla medesima data del 31 luglio 2021. Al **comma 2, lettera b)**, si stabilisce inoltre che gli interessati possano comunque presentare istanza volta al rinnovo dei permessi e titoli suddetti e che gli uffici competenti provvedano alla progressiva trattazione dei relativi procedimenti.

Le disposizioni del presente articolo hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3 (Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di commercio, e il riequilibrio finanziario degli enti locali)

Al **comma 1** si proroga di un mese il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del TUOEL, rinviandolo dal 30 aprile al 31 maggio 2021.

Al **comma 2** si differisce al 31 maggio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del TUOEL, autorizzando, altresì, fino a tale data l'esercizio provvisorio.

Il **comma 3** rinvia i termini per l'approvazione del rendiconto 2020 e del bilancio consolidato 2020 delle Regioni e delle Province autonome.

In particolare, il termine per l'approvazione del rendiconto 2020 in Giunta è rinviato dal 30 aprile al 30 giugno 2021, e il termine per l'approvazione del rendiconto 2020 da parte del Consiglio è rinviato dal 31 luglio al 30 settembre 2021; il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2020 è rinviato dal 30 settembre 2021 al 30 novembre 2021. Il rinvio dei termini di approvazione del rendiconto 2020 determina la necessità di rinviare al 30 settembre 2021 il termine previsto dall'articolo 111, comma 2-*septies*, del decreto-legge n. 34 del 2020, per la verifica delle effettive minori entrate delle Regioni a statuto ordinario del 2020 (**comma 4**).

Il **comma 5** rinvia al 30 giugno 2021 i termini per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti sanitari di cui alle lettere b), punto i) e c), del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Conseguentemente, al **comma 6**, sono modificati i seguenti termini:



a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.

Il **comma 7** differisce dal 31 marzo al 31 maggio e dal 30 maggio al 30 giugno, i termini previsti dall'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la trasmissione della certificazione del rispetto del vincolo del pareggio delle Regioni a statuto ordinario per l'esercizio 2020.

Il **comma 8** stabilisce che il termine ultimo di adozione del bilancio d'esercizio delle Camere di commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali riferiti all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è prorogato alla data del 30 giugno 2021.

Si ricorda che l'articolo 107 del decreto-legge n. 18 del 2020 aveva differito per l'esercizio 2019 la data di approvazione del bilancio anche per le Camere di commercio al 30 giugno del 2020; l'obbligo di redazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile per le Camere di commercio è disposto dall'articolo 15 della legge n. 580 del 1993 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2005.

Il **comma 9** risulta finanziariamente neutrale in quanto di natura ordinamentale, atteso che fissa al 30 giugno 2021 i termini di cui al comma 5 dell'articolo 243-*bis* (90 giorni) per la deliberazione da parte del Consiglio del piano di riequilibrio pluriennale degli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura del predissesto e al comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (60 giorni) per la risposta ad eventuali rilievi in fase di istruttoria dell'ipotesi di bilancio riequilibrato per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario.

Le disposizioni del presente articolo hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4 (Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

L'articolo 4, dispone l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 del "regime temporaneo" in materia di c.d. "Golden Power", già prorogato fino al 30 giugno 2021 dall'articolo 10-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale. Tali previsioni, di natura ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5 (Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli)

La norma di cui all'articolo 5, **comma 1**, che proroga il termine – decorrente dalla presentazione della domanda di esame – per sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente di guida, in relazione alle domande presentate nel corso del 2020 e per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, ha natura ordinamentale e, pertanto, non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 2** dispone la proroga dei termini previsti dall'articolo 214, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per la rendicontazione delle perdite subite dalle imprese ferroviarie imputabili all'emergenza da COVID-19 e per l'emanazione del decreto ministeriale di assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie in ragione di tali perdite. Al riguardo, si rappresenta che la disposizione non incide sui limiti di spesa già previsti dall'articolo 214 citato e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 3** – al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19 e di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e la continuità dell'industria marittima italiana – prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2021,



dell'autorizzazione per le navi da crociera iscritte nel Registro delle navi adibite alla navigazione internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, dalla legge n. 30 del 1998, all'effettuazione dei servizi di cabotaggio (trasporto marittimo di merci e passeggeri effettuato a pagamento tra porti dello stesso Stato) di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, ordinariamente inibito alle navi iscritte nel Registro internazionale (divieto previsto dall'articolo 1, comma 5, del suddetto decreto-legge n. 457 del 1997). La norma, pertanto, ha contenuto ordinamentale e, conseguentemente, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 modifica il comma 4-*septies* dell'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, prevedendo, al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività relative alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che fino al 31 dicembre 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2017, ai quali è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. La disposizione, pertanto, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6 (Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro)

La disposizione, attraverso la novella dell'articolo 6, comma 8 del decreto-legge n. 183 del 2020, è volta a prorogare, fino al 31 dicembre 2021, la previsione che consente di definire con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero della salute, l'organizzazione e le modalità di svolgimento, anche da remoto, degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, analogamente a quanto già previsto per altre professioni.

La norma, pertanto, rivestendo carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7 (Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi investimenti)

La disposizione di cui all'articolo 7, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, prevede che anche con riferimento all'annualità 2021 non si applichino le procedure di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle amministrazioni centrali dello Stato e finalizzati a spese per investimenti con il riparto del Fondo investimenti previsto con la legge di bilancio per il 2019 e con il riparto del Fondo investimenti previsto con la legge di bilancio per il 2020.

La disposizione di cui all'articolo 7 non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 8 (Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

La disposizione proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale gli interventi rientranti, in sede di prima approvazione, nei Piani di sviluppo ai sensi dell'art. 44, comma 7, lett. b) del decreto legge n. 34/2019, devono generare obbligazioni giuridicamente vincolanti. Si tratta di interventi per i quali è stata verificata assenza di progettazione esecutiva o procedura di aggiudicazione avviata, e valutati favorevolmente dal Dipartimento per le Politiche di coesione e dall'Agenzia per la Coesione territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse ricognite ai sensi del comma 1 del predetto art. 44 dl 34/2019.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti di carattere finanziario.



Art. 9 (Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)

La norma di cui all'articolo 9 proroga al 30 settembre 2021, in attesa di un apposito decreto ministeriale di regolazione della materia, il termine previsto per l'applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (attuativo della direttiva 2013/59/Euratom), che ha introdotto una nuova disciplina per l'adozione di misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente. Tale disposizione non presenta profili di criticità con l'ordinamento dell'Unione, atteso che l'articolo 93, paragrafo 1, della citata direttiva impone l'obbligo per gli Stati membri di "incoraggiare" l'introduzione dei controlli radiometrici sui prodotti in metallo e la Commissione europea, allo stato, pur avendo avviato la disamina del decreto di recepimento dell'articolo 93, paragrafo 1, della direttiva, non ha mosso rilievi sulla disciplina transitoria recata dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 101 del 2020 che già prevedeva, nella formulazione originaria, un differimento dell'entrata in vigore della disciplina di recepimento. La norma ha quindi natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10 (Accelerazione di interventi per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19)

La disposizione ha la finalità di estendere a tutto il 2021 le misure di semplificazione di cui all'art. 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che, in deroga alle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, consentono l'avvio e la realizzazione di interventi, anche edilizi, consistenti in opere provvisorie (limitate al periodo estivo), da rimuoversi con la fine dello stato di emergenza, e necessarie per garantire il rispetto delle misure di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria da COVID-19.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 11 (Proroga di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

L'articolo 11 è volto a modificare il termine del "30 aprile 2021" previsto rispettivamente al comma 2 dell'articolo 28, al comma 1 dell'articolo 29 ed al comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogando la vigenza delle disposizioni che in questi mesi hanno contribuito a fronteggiare l'emergenza epidemiologica in ambito penitenziario, anche in ordine al completamento della copertura vaccinale ancora assai parziale della popolazione detenuta, dovuta agli stringenti criteri adottati per ottimizzare la somministrazione delle dosi di vaccino attualmente disponibili.

Nella specie, la norma prevede, per quanto concerne la lettera a), di prorogare fino alla nuova scadenza del 31 luglio 2021 per i condannati ammessi al regime di semilibertà, la concessione di licenze della durata superiore a quella di quarantacinque giorni stabilita dal primo comma dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche in maniera non continuativa e prescindendo dal computo dei giorni già goduti. In ragione della previsione di cui alla lettera b), la disposizione prevede una ulteriore deroga - sino appunto al 31 luglio 2021 - dei limiti temporali nella concessione dei permessi premio di cui i detenuti più meritevoli e quelli già ammessi al beneficio del lavoro all'esterno godono ai sensi dell'articolo 30-ter della legge 354 del 1975, mentre con la lettera c) si intende prorogare il beneficio della concessione della detenzione domiciliare per un determinato numero di detenuti chiamati a scontare una pena residua non superiore a 18 mesi, per un periodo circoscritto sempre al nuovo termine del 31 luglio 2021, riproponendo il modello operativo già sperimentato in applicazione della legge 26 novembre 2010 n. 199.

Gli interventi proposti, limitando il rientro in istituto dei detenuti sottoposti al regime di semilibertà (che quindi passano la maggior parte della giornata all'esterno) e di coloro che usufruiscono di permessi premio, concedendogli tempi più allargati, sono da ritenersi misure strategiche di



contenimento dei contagi ed al contempo strumenti di deflazione della popolazione carceraria, pertanto gli stessi sono privi di effetti negativi per la finanza pubblica.

Al contrario, se ne segnalano i possibili effetti positivi sia in via generale per una più efficiente e razionale gestione delle risorse e delle strutture sia come strumento di contrasto al fenomeno del sovraffollamento carcerario, sia per garantire una maggiore efficacia, nell'attuale periodo emergenziale, degli interventi messi in campo dall'amministrazione penitenziaria in ordine alle misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del COVID-19 nelle carceri, nelle more del completamento della campagna vaccinale per i detenuti.

Anche riguardo alla proroga del termine di cui al comma 1 dell'articolo 30 del suddetto decreto-legge n. 137 del 2020, si rappresenta che la previsione - oltre che per le ragioni sopra esposte di contribuire al deflazione della popolazione carceraria ed al rischio di contagio - non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le procedure, peraltro semplificate, connesse all'adozione dei provvedimenti di detenzione domiciliare, essendo di natura istituzionale, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo si assicura che la detenzione domiciliare è una misura già regolata dall'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, che non comporta - anche per queste limitate ulteriori casistiche adottate per tempi assai limitati - costi a carico dell'amministrazione penitenziaria, in quanto la possibilità di eseguire la misura non solo presso dimore private, ma eventualmente anche in strutture pubbliche o private di cura, assistenza ed accoglienza, avviene sempre nei limiti dell'effettiva disponibilità delle suddette strutture, rientrando soprattutto fra le attività svolte dal c.d. terzo settore e dagli enti locali nell'ambito delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci e disciplinate sulla base di convenzioni, intese e protocolli già operativi e ampiamente consolidati, con l'amministrazione penitenziaria.

Art. 12 (Entrata in vigore)

La norma prevede che il decreto entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

30/04/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

